

RISOLUZIONE n. 12/98 del 26.5.1998

Quesiti in ordine alla circolare n. 80/E del Dipartimento delle Entrate e della risoluzione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 11 del 5.5.1998.

In relazione alla circolare e alla risoluzione indicate in oggetto sono pervenute a questo Consiglio di Presidenza numerose istanze e quesiti in ordine ai criteri di computo della prevista riduzione del compenso fisso a seguito delle assenze alle udienze.

In merito si ribadisce che la risoluzione n. 11 sub lett. B) non è in contrasto con la detta circolare che, a sua volta, recepisce – a seguito anche dei contatti intercorsi – quanto in tema di assenze è stato deliberato con la risoluzione 1.7.1997 n. 11 di questo Consiglio.

Pertanto la riduzione di un quarto del compenso fisso mensile non va operata in caso di assenze sporadiche debitamente giustificate, ma soltanto in caso di assenza prolungata autorizzata dal Consiglio.

Per quanto riguarda, infine, i criteri di ripartizione del compenso di L. 1.000 nel caso in cui non competeva al vice presidente di sezione, il Consiglio ha già espresso parere favorevole alla proposta del Dipartimento delle Entrate.